

GUIDA LIGURIA

Condizioni Generali di Assicurazione

AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI

(edizione dicembre 2010)

GUIDA LIGURIA
Condizioni Generali di Assicurazione
AUTOVETTURE e AUTOTASSAMETRI (Settori I e II)

DEFINIZIONI	2
RESPONSABILITÀ CIVILE	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
CONDIZIONI AGGIUNTIVE per i rischi non compresi nell'assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria	16
CONDIZIONI SPECIALI relative all'assicurazione di Responsabilità Civile obbligatoria	17
E) Franchigia fissa ed assoluta	17
F) Bonus-Malus	17
S) Veicoli azionati elettricamente	21
V) Rinuncia alla tacita proroga	21
Z) Veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione e non contemplati in alcun Settore di tariffa	21
CONDIZIONI DI VINCOLO	23
GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI	23
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
Condizioni che regolano tutte le garanzie	23
Condizioni che regolano le singole garanzie auto rischi diversi:	30
– Incendio e furto	30
– Guasti accidentali	33
– Garanzie speciali	35
– Garanzie speciali “GLOBAL”	35
– Garanzie speciali “Eventi sociopolitici e naturali”	37
– Cristalli	39
– Infortuni del conducente	40
– Tutela giudiziaria	43
LIGURIA ASSISTANCE	47
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	55

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale

20090 Segrate (MI) - Via Milano, 2
Tel. (+39) 02.21608.1 - Fax (+39) 02.21608.200
www.liguriassicurazioni.it

Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00009 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo non rientrante nel novero degli accessori di serie e degli optional.

Accessorio di serie: installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.

Apparecchi audiofonovisivi: autoradio, lettori compact disc, lettori dvd, televisori, cd changer, registratori, telefoni, kit vivavoce e sistemi di navigazione satellitare stabilmente fissati al veicolo.

Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata dal contratto.

Capitali o valori: somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattualmente stabilito.

Carta Verde: Certificato internazionale di assicurazione per la circolazione negli Stati Esteri espressamente indicati.

Classe di merito: esprime la "storia assicurativa" del Proprietario / Contraente tenendo conto delle annualità intere durante le quali il medesimo è stato assicurato e degli eventuali sinistri causati.

La Classe di Merito si distingue in:

- **CU (Conversione Universale):** la classe di merito di cui al Regolamento Isvap n. 4 che dispone l'obbligo di indicazione della **classe di assegnazione CU** sull'Attestato di rischio rilasciato alla scadenza annuale.
- **Classe della Società:** la classe di merito applicata al contratto di assicurazione dalla Società.

Codice: codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo n. 209/2005.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: oggetti materiali e/o animali.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, da computarsi sul danno risarcibile.

Fulmine: scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: trauma prodotto all'organismo da causa esterna, violenta ed improvvisa che provochi all'Assicurato lesioni obiettivamente constatabili.

Massimale R.C. Auto: rappresenta il limite del risarcimento - sempre riportato in polizza - entro il quale la Società si impegna in caso di sinistro, alla liquidazione dei danni subiti da persone cose o animali.

Optional: installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Periodo di osservazione: periodo temporale nel quale vengono presi in considerazione i sinistri causati ai fini della evoluzione della classe di merito. Nel primo anno del contratto il periodo inizia il giorno di effetto del contratto e termina 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Per le scadenze successive il periodo di osservazione ha durata dodici mesi e decorre dal termine del periodo precedente.

Polizza e/o contratto: documento che prova l'assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Proprietario: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli soggetti a registrazione.

Premio: Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina: sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene perpetrata al fine di trarne profitto per sé o altri.

Ricorso terzi: azione civile che il terzo danneggiato ha nei confronti del responsabile per effetto di incendio verificatosi sulla cosa assicurata.

Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: importo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in percentuale sul danno risarcibile.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppi.

Sinistro: evento dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.

Sinistro con responsabilità paritaria: sinistro in cui la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Sinistro con responsabilità principale: sinistro che coinvolge due veicoli nel quale la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti; se il Sinistro coinvolge più di due veicoli la responsabilità principale ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Società: La Compagnia di Assicurazione che sottoscrive la polizza.

Spese di giustizia: spese liquidate dall'Amministrazione della Giustizia relative al processo.

Spese di soccombenza: spese legali da pagare all'avversario nel caso di esito negativo della causa.

Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e comprensivo dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile (escluse le spese di immatricolazione), **ovvero, se inferiore, l'importo risultante dal documento d'acquisto valido fiscalmente.**

Valore commerciale: valore del veicolo al momento del fatto tenuto conto del suo deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi e sistemi.

Veicolo: il veicolo descritto nella scheda di polizza "**Tipo veicolo**" e nel campo "**Marca, modello, allestimento**".

RESPONSABILITÀ CIVILE - AUTOVETTURE ED AUTOTASSAMETRI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, **con esclusione delle aree aeroportuali (per quest'ultime inoltre la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione).**

La Società inoltre assicura sulla base delle Condizioni Aggiuntive i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, quando le stesse siano espressamente richiamate in polizza. In questo caso le somme assicurate indicate nel frontespizio sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio nonché a coloro che partecipano alle manovre e sono comunque addetti all'uso del veicolo ed al carico e scarico delle merci.**

Inoltre è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Francia e della Grecia dal veicolo descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

L'assicurazione copre anche:

- a. **Per le autovetture**, il traino effettuato in conformità alla carta di circolazione del veicolo (delle norme di Legge e del Regolamento), i rischi della Responsabilità civile della circolazione derivanti dal traino di rimorchi, ancorché identificati con targa propria;
- b. **Per i veicoli adibiti al trasporto di cose (uso promiscuo)**, la responsabilità dell'Assicurato e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- c. **Per i veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici.
- d. **Per gli autoveicoli adibiti a scuola guida**, la responsabilità dell'Istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'Istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.**

- e. **Per gli autotassametri e le autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico** la Società assicura la responsabilità del Contraente, Conducente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** L'assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.

ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSE

Salvo che non sia diversamente convenuto, l'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso di contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;**
- e. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;**
- f. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.L. 30.04.92 n.285;**
- g. in caso di dolo del conducente.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque al diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, dell'Ente proprietario o Locatario, nei seguenti casi:

- a. Guida con patente idonea, ma scaduta, se al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa. **Qualora detta patente non venga rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società eserciterà il diritto di rivalsa salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso.**
- b. Guida con Attestato di superamento degli esami di idoneità: se al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato, abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e risulti in attesa del rilascio del documento da parte delle Autorità competenti. **Qualora detta patente non venisse successivamente rilasciata, la Società eserciterà il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.**

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, Andorra e Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le Condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 comma 2 Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario/Locatario (in caso di leasing), nonché al contenuto dell'Attestazione.

Se il Contraente, ovvero l'Assicurato se persona diversa dal Contraente, omette di comunicare o comunica in modo inesatto circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto al risarcimento e l'assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde previsti dalle disposizioni in vigore, oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall' art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l' intermediario.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, ferma la facoltà del Contraente di concordare una decorrenza successiva alla conclusione del contratto diversa, in caso di sostituzione del veicolo o di assicurazione del veicolo per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 CC).

ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società in occasione delle scadenze annuali del contratto ha facoltà di modificare il premio del contratto precedentemente stabilito, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente il nuovo premio proposto presso l' Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del medesimo.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

In caso di non accettazione del premio il Contraente potrà recedere, fermo quanto previsto al successivo articolo 15 – Rinnovo del contratto, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano, ovvero a mezzo telefax inviati presso la Direzione della Società o all' Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto.

In questo caso la Società non applicherà in favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall' art. 1901 comma 2 del Codice Civile.

Le nuove condizioni di premio proposte **si intenderanno accettate dal Contraente** con il semplice pagamento del nuovo premio con conseguente rilascio da parte della Società del contrassegno e certificato di assicurazione.

Qualora infine il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, si applicherà a favore del Contraente il termine previsto dall' art. 1901 comma 2 del Codice Civile.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita devono essere immediatamente comunicate dal Contraente fornendo alla Società idonea documentazione.

D' accordo con il Contraente, la Società adotterà una delle seguenti soluzioni:

a - Sostituzione con altro veicolo.

Qualora l' alienante, **previa restituzione del certificato, contrassegno di assicurazione e Carta Verde relativi al veicolo alienato**, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato, contrassegno e Carta Verde per il nuovo veicolo.

La Società procede all' eventuale conguaglio del premio della annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

La forma tariffaria in corso sul contratto sostituito si applica anche su quello sostituito purché sia compatibile con la categoria del veicolo assicurato.

b - Cessione del contratto.

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione la Società, previa restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione **di appendice di cessione del contratto**, rilasciando all'acquirente i nuovi documenti assicurativi validi per la residua durata.

Il contratto ceduto si estinguerà alla sua naturale scadenza e **senza applicazione del periodo di mora previsto dall'art. 1901 comma 2 del Codice Civile.**

La Società pertanto non rilascerà l'Attestazione di rischio.

L'alienante è tenuto al pagamento degli eventuali premi in scadenza fino al momento in cui sia stata effettuata alla Società la comunicazione di cessione del contratto.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, pertanto ogni variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà successivamente stipulare un nuovo contratto.

c - Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente dichiari di non voler usufruire del contratto per altro veicolo di sua proprietà, il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita (al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento in cui venga restituito il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

Qualora il contratto risulti sospeso al momento del trasferimento della proprietà, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua a partire dalla data di sospensione, compresa l'eventuale integrazione corrisposta.

ART. 8 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre documentare alla Società:

- In caso di *distruzione o esportazione definitiva del veicolo*, una Attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- In caso di *demolizione*, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, D.L. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

In tutti i casi indicati il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita (al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del contrassegno e del certificato.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato **sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà**, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo, stabilito in base alla tariffa ed alle Norme tariffarie in vigore sul contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto.

Nel caso di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo avvenuta successivamente alla sospensione del contratto, la Società restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l'eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione.

ART. 9 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società consegnando alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto i seguenti documenti:

- copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente;
- il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde (se ancora in suo possesso).

Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia alle Autorità. La Società restituisce il premio corrisposto e non usufruito (al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale) in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta alla stipulazione del contratto.

Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo avvenuti successivamente alla sospensione del contratto, la Società restituisce il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a partire dalla data di sospensione, ivi compresa l'eventuale integrazione di premio pagata al momento della sospensione.

ART. 10 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo alle seguenti condizioni:

- a) al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio ancorché di frazionamento;***
- b) devono essere restituiti certificato e contrassegno ed eventuale Carta Verde; la sospensione non può avere decorrenza anteriore alla data di restituzione dei citati documenti;***
- c) la sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società;***
- d) la riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera e); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato, stabilito in base alla tariffa ed alle Norme tariffarie della Società in vigore alla data dell'ultima sospensione, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione di cui alla lettera a);***
- e) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto re-***

lativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, l'eventuale integrazione di cui alla lettera a). All'atto della riattivazione, per il periodo intercorrente dalla data della stessa alla data dell'invariata scadenza saranno applicate la tariffa e le Norme tariffarie della Società in vigore alla data dell'ultima sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri (Forma tariffaria "Bonus/Malus"), il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:

- a) contratti di durata inferiore all'anno;**
- b) rimorchi in genere;**
- c) contratti interessati da "cessione di contratto";**
- d) polizze amministrare a libro matricola;**
- e) per i contratti utilizzati per "prova, collaudo o dimostrazione".**
- f) furto del veicolo.**

È ammesso il rimborso del premio pagato e non goduto – compresa l'eventuale integrazione versata – nei casi in cui il contraente documenti la vendita del veicolo (preceduta o meno dalla consegna in conto vendita del veicolo), distruzione, demolizione e cessazione definitiva della circolazione.

Il rimborso del premio verrà determinato dalla data di sospensione fino alla scadenza della copertura assicurativa in vigore al momento della sospensione.

Il rimborso del premio viene effettuato anche nei casi nei quali alla sospensione non faccia seguito la riattivazione nei termini previsti.

All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice secondo il seguente testo:

"Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi.

Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La Società, previo ritiro del certificato, del contrassegno e dell'eventuale "Carta Verde", concede la sospensione della polizza.

La riattivazione del contratto può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto.

La riattivazione – fermo il proprietario assicurato – avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga.

La Società all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alla tariffa ed alle Norme tariffarie in vigore alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del Contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un nuovo certificato e contrassegno. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Qualora il Contraente non richieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito alla Società”.

ART. 11 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Società invia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una Attestazione contenente:

- la denominazione della Società;
- il nome del *Contraente* e del Proprietario del veicolo se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'Attestazione viene rilasciata;
- la scadenza del periodo di osservazione;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- i sinistri pagati (anche a titolo parziale) con distinta indicazione del numero dei sinistri pagati con “responsabilità principale” e del numero dei sinistri pagati con “responsabilità paritaria”;
- il numero e gli importi delle *franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione;
- la **classe di merito di assegnazione CU** del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (*classe di conversione universale o CU*);
- i dati della targa di riconoscimento;
- la firma dell'Assicuratore;
- l'Attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto;
- nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese (*coassicurazione*), l'Attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.
- l'indicazione che il contratto è stato stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni.

È legittimato al ritiro dell'Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il *locatario* nel caso di contratti di *Leasing* o *l'acquirente con patto di riservato dominio* o *l'usufruttuario*) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo, la Società rilascia al Contraente l'Attestazione relativa all'annualità in corso qualora il *periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola, la Società non rilascia l'Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore all'anno. Per tali veicoli l'Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

La Società non rilascia l'Attestazione nel caso di:

- **sospensione della garanzia in corso di contratto;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno per uno dei seguenti motivi:**
 - **polizza temporanea;**
 - **mancato pagamento di una rata di premio;**
 - **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;**
 - **cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

Il periodo di validità dell'Attestazione del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. La validità dell'Attestazione è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

Qualora siano decorsi più di cinque anni l'Attestazione non è più valida.

Qualora il contratto si sia risolto, prima della conclusione del periodo di osservazione, in seguito a furto, esportazione definitiva all'estero, distruzione o demolizione, la relativa Attestazione è valida per cinque anni dalla data dell'evento.

ART. 12 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, la Società vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del premio.**

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ART. 13 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI – PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTT. 149 E 150 DEL CODICE

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo fornito dalla Società, Constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6/2/2008.

La stessa deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax o in via telematica.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere inviata all'Autorità Italiana.

ART. 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le Leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.

ART. 15 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile.

Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia la Società che il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall'articolo 6 - Adeguamento del Premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

ART. 16 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ART. 17 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI TERZI

Ove l'assicurazione sia stipulata per conto di terzi, in caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non potranno essere esercitate che dal *Contraente* della polizza. ***L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.***

ART. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
PER I RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

P1) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, a parziale deroga dell'art. 2- ESCLUSIONI E RIVALSA delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:

- preso atto che il veicolo indicato in polizza è dato in uso dall'Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
 - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nei confronti del proprietario o locatario e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; ***la Società si riserva il diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Proprietario o Locatario, nel caso in cui il medesimo fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto a tale azione di rivalsa; la Società eserciterà tale azione anche nei confronti del conducente fino al limite massimo di € 500,00.***

P2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI

La Società, a parziale deroga dell'art. 2- ESCLUSIONI E RIVALSA delle Condizioni Generali di Assicurazione, assicura per ogni sinistro fino ad un importo pari ai massimali minimi di legge, la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2048 comma 1 del Codice Civile, derivante all'assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela dell'assicurato stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà dell'Assicurato.

**CONDIZIONI SPECIALI
RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA (solo per polizze amministrate a libro matricola)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza o sulle singole applicazioni.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza o sulle singole applicazioni.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) BONUS-MALUS

1. La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" (come definiti al punto 2).

La stessa si articola in 22 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tabella di merito che segue:

Classe di Conversione Universale	=	=	=	=	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe della Società	1D	1C	1B	1A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Coefficiente di calcolo	0,40	0,42	0,44	0,47	0,50	0,53	0,57	0,60	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,89	0,95	1,00	1,15	1,50	2,00	2,75	3,50

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini del **periodo di osservazione**, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina **60 giorni** prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA - UTILIZZO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di Conversione Universale 14^a se relativo a:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..

Qualora il Proprietario (purché persona fisica) del veicolo di cui a punti a) e b), possa

documentare una classe di merito più favorevole rispetto alla classe CU 14^a mediante la consegna di un Attestato di rischio relativo alla medesima tipologia di rischio in corso di validità riferito al medesimo Proprietario, o a un suo familiare convivente (purché persona fisica), il nuovo contratto dovrà essere assegnato alla medesima classe di merito di assegnazione CU presente nell'Attestato di rischio consegnato.

In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà, sua o di un familiare convivente, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

Tale operazione potrà essere effettuata una sola volta nel caso in cui il nuovo veicolo sia già stato assicurato in precedenza; la norma è applicabile anche per i veicoli di proprietà di persone giuridiche; il contratto deve essere emesso riportando tutti i dati relativi alla sinistrosità pregressa ed alla classe di merito indicati nell'attestato di rischio consegnato dall'assicurato.

4. In ogni caso per la stipulazione di un contratto nuovo il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto ed eventualmente l'Attestato di rischio riferito ad altro veicolo di Sua proprietà.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18a.

5. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di Conversione Universale prevista dalla tabella delle regole evolutive sulla base dei pagamenti effettuati dalla Società per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, di cui è accertata la responsabilità principale dell'assicurato, avvenuti nel corso del periodo di osservazione o in periodi precedenti.

In caso di responsabilità paritaria il contratto non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni con responsabilità principale ovvero del conseguimento di una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51% per più sinistri con responsabilità paritaria, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive che segue.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di cui ai successivi commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 nonché, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti in corso con la Società nella forma tariffaria "Bonus-Malus" che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS**

CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"											
Classe di merito		0 Sinistri		1 Sinistri		2 Sinistri		3 sinistri		4 o più Sinistri	
Società	CU	Società	CU	Società	CU	Società	CU	Società	CU	Società	CU
1D	1	1D	1	1B	3	2	6	5	9	8	12
1C	1	1D	1	1A	3	3	6	6	9	9	12
1B	1	1C	1	1	3	4	6	7	9	10	12
1A	1	1B	1	2	3	5	6	8	9	11	12
1	1	1A	1	3	3	6	6	9	9	12	12
2	2	1	1	4	4	7	7	10	10	13	13
3	3	2	2	5	5	8	8	11	11	14	14
4	4	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
5	5	4	4	7	7	10	10	13	13	16	16
6	6	5	5	8	8	11	11	14	14	17	17
7	7	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18
8	8	7	7	10	10	13	13	16	16	18	18
9	9	8	8	11	11	14	14	17	17	18	18
10	10	9	9	12	12	15	15	18	18	18	18
11	11	10	10	13	13	16	16	18	18	18	18
12	12	11	11	14	14	17	17	18	18	18	18
13	13	12	12	15	15	18	18	18	18	18	18
14	14	13	13	16	16	18	18	18	18	18	18
15	15	14	14	17	17	18	18	18	18	18	18
16	16	15	15	18	18	18	18	18	18	18	18
17	17	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
18	18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18

6. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già Assicurato presso altra Impresa nella forma "Bonus-Malus", il contratto stesso è assegnato alla classe di *Conversione Universale* risultante dall'Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore.

7. Qualora il veicolo per il quale si deve emettere il contratto sia stato in precedenza assicurato con la forma tariffaria "franchigia", all'atto dell'emissione il medesimo è assegnato alla classe CU di assegnazione derivante dall'applicazione delle regole previste dal Provvedimento Isvap n. 2590 pubblicato il 22 febbraio 2008, sotto richiamate.

a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale.

Si procede così all'individuazione della classe di partenza come indicato nella tabella seguente:

Anni senza sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di merito	9	10	11	12	13	14

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
- c. le percentuali di Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell'Attestazione verranno cumulate - ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto. Per la stipulazione di tali contratti il Contraente è tenuto pertanto a presentare l'Attestato di rischio rilasciato dal precedente Assicuratore.
8. Il criterio di cui al comma 6 si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da più di dodici mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del precedente contratto, ma non oltre cinque anni dalla data di scadenza. Qualora l'Attestato risulti scaduto da oltre cinque anni, lo stesso non avrà alcuna validità e non potrà pertanto essere utilizzato.
9. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già Assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di dodici mesi, si applica la disposizione del comma 8. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta", si applica quanto previsto dal precedente comma 7).
10. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'Attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Tale dichiarazione, unitamente a copia della polizza precedente, valgono come Attestazione ed il contratto sarà assegnato alla classe di pertinenza.
11. L'assegnazione alla classe di merito 18^a è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, ***purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data***. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Società entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
12. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero la classe CU di assegnazione sarà stabilita in base alle regole descritte al comma 7). L'Assicurato dovrà pertanto esibire una dichiarazione rilasciata dal precedente Assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di merito previste dalla tabella delle regole di assegnazione riportata al punto citato.

Nel caso di mancata consegna della dichiarazione del precedente assicuratore estero, il contratto viene assegnato alla classe di merito 14^a.

13. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della Tabella delle Regole evolutive offrendo a CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o alla Società (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza contrattuale.

Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata anche successivamente alla scadenza del contratto entro nove mesi dalla scadenza contrattuale.

14. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, e comporta perciò il mantenimento della classe di merito, ***purché il Proprietario/Locatario assicurato sia lo stesso.***

15. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nei casi di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, sempre che il Proprietario/Locatario (in caso di Leasing) del veicolo sostituito sia lo stesso. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

In caso di furto/rapina del veicolo assicurato si procede alla stipulazione di un nuovo contratto, tuttavia il Proprietario/Locatario (in caso di Leasing) del veicolo stesso può beneficiare della classe di merito *CU* maturata per altro veicolo di sua proprietà, purché quest'ultimo venga assicurato entro cinque anni dalla data del furto stesso.

In proposito si applica quanto previsto dalla Tabella delle Regole evolutive di cui al punto 5) se alla data del furto/rapina risulta completato il periodo di osservazione.

16. L'Attestazione relativa ad una autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa classe di merito della polizza precedente.

S) VEICOLI AZIONATI ELETRICAMENTE

Dall'esame della carta di circolazione le Parti prendono atto che il veicolo indicato in polizza è azionato elettricamente ed il premio è stato determinato conseguentemente.

V) RINUNCIA ALLA TACITA PROROGA

A deroga dell'art. 15 - RINNOVO DEL CONTRATTO delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Z) VEICOLI A MOTORE SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E NON CONTEMPLATI IN ALCUN SETTORE DI TARIFFA

Per i rischi indicati in polizza si procede alla tariffazione di volta in volta in base al carattere di particolarità od eccezionalità.

CONDIZIONI DI VINCOLO

V2 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO.

Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale

Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d. non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti o collisione, eventi speciali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata.

L2 CONDIZIONE DI VINCOLO PER VEICOLI CONCESSI IN LEASING.

Pagamento anticipato del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing

Il contratto s'intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo e che **in polizza quale proprietario del veicolo è indicato il locatario**, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:

- a. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria;
- b. comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta al presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini convenuti e da comunicarsi contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di sinistro incendio, furto o rapina, guasti collisione, eventi speciali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di contratto verrà, a norma dell'art. 1891, comma 2 Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 - CAPITALE ASSICURATO

Nel capitale assicurato per il veicolo sono compresi:

- gli accessori, di serie e non di serie, forniti dalla casa costruttrice e gli optional stabilmente installati sullo stesso;
- gli apparecchi audiofonovisivi se costituiscono normale dotazione di serie.

Per i veicoli adibiti ad usi commerciali, industriali e speciali, gli accessori inerenti all'attività specifica del mezzo sono inclusi in garanzia anche se non forniti dalla casa costruttrice, purché stabilmente installati sugli stessi .

ART. 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti dolosi di terzi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;***
- b) determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;***
- c) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;***
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.***

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i paesi per i quali è operante l'assicurazione RCA prestata dalla Società.

Per la garanzia "Tutela Giudiziaria" l'assicurazione vale per sinistri che si verificano e che devono essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo ed al Proprietario/Locatario (in caso di leasing).

Se il Contraente, ovvero l' Assicurato se persona diversa dal Contraente, omette di comunicare o comunica in modo inesatto circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all' indennizzo e la assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

La Società ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della comunicazione, l'importo del premio a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute. In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui il recesso è comunicato alla Società.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

I premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall' art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l' intermediario.

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, ferma la facoltà del Contraente di concordare una decorrenza successiva alla conclusione del contratto diversa, in caso di sostituzione del veicolo o di assicurazione del veicolo per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi al primo, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 CC).

ART. 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società in occasione delle scadenze annuali del contratto ha facoltà di modificare il premio del contratto precedentemente stabilito, ferme restando tutte le condizioni di polizza, mettendo a disposizione del Contraente il nuovo premio proposto presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del medesimo.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

In caso di non accettazione del premio il Contraente potrà recedere, fermo quanto previsto al successivo articolo 16 – RINNOVO DEL CONTRATTO, mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano, ovvero a mezzo telefax inviati presso la Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto.

In questo caso la Società non applicherà in favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile.

Le nuove condizioni di premio proposte **si intenderanno accettate dal Contraente** con il semplice pagamento del nuovo premio.

Qualora infine il Contraente comunichi senza particolari modalità di non voler accettare le nuove condizioni di premio o non manifesti al riguardo alcuna volontà, si applicherà a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 comma 2 Codice Civile.

ART. 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione di garanzia è concessa per qualsiasi motivo alle seguenti condizioni:

- a) al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a tre mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio ancorché di frazionamento;**
- b) la sospensione non può essere superiore a 12 mesi; decorso tale termine il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società;**
- c) la riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi - v. successiva lettera d); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato, stabilito in base alle tariffe della Società in vigore alla data dell'ultima sospensione, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione di cui alla lettera a);**
- d) nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione di cui alla lettera a).**

All'atto della riattivazione, per il periodo intercorrente dalla data della stessa alla data dell'invariata scadenza saranno applicate le tariffe della Società in vigore alla data dell'ultima sospensione.

Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:

- a) contratti di durata inferiore all'anno;**
- b) rimorchi in genere;**
- c) contratti interessati da "cessione di contratto";**
- d) polizze amministrate a libro matricola;**
- e) per i contratti utilizzati per "prova, collaudo o dimostrazione".**
- f) furto del veicolo.**

È ammesso il rimborso del premio pagato e non goduto – compresa l'eventuale integrazione versata – nei casi in cui il contraente documenti la vendita del veicolo (preceduta o meno dalla consegna in conto vendita del veicolo), distruzione, demolizione e cessazione definitiva della circolazione.

Il rimborso del premio verrà determinato dalla data di sospensione fino alla scadenza della copertura assicurativa in vigore al momento della sospensione.

Il rimborso del premio viene effettuato anche nei casi nei quali alla sospensione non faccia seguito la riattivazione nei termini previsti.

All'atto della sospensione, la Società rilascia un'appendice secondo il seguente testo:

"Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ai tre mesi.

Qualora tale durata sia inferiore ai tre mesi, il premio non goduto deve essere pro-

porzionalmente integrato fino a raggiungere tre mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto può essere chiesta entro un anno dalla decorrenza della sospensione. La richiesta deve essere fatta per iscritto.

La riattivazione – fermo il proprietario assicurato – avviene prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari alla durata della sospensione, salvo che la riattivazione stessa venga richiesta entro tre mesi dalla decorrenza della sospensione, nel qual caso non si procede ad alcuna proroga.

La Società all'atto della riattivazione determina il premio dovuto dal Contraente in base alle tariffe in vigore alla data dell'ultima sospensione e conteggia a favore del Contraente stesso il rateo di premio pagato e non goduto.

Qualora il Contraente non richieda la riattivazione entro un anno dalla decorrenza della sospensione, il contratto si risolve ed il premio pagato e non goduto rimane acquisito alla Società”.

ART. 8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 9 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nel centro di riparazione, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo, o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Il valore convenzionalmente adottato per la determinazione del danno è quello indicato per il modello assicurato dalle pubblicazioni specializzate dell'editoriale “DOMUS” del mese di accadimento del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nelle varie tipologie di veicoli. Se il modello non è compreso in tali pubblicazioni si ricorrerà alla media dei valori riportati sulla pubblicazione specializzata EUROTAX (blu e gialla).

Qualora il sinistro avvenga entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è determinato, nei limiti del capitale assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate

al veicolo in occasione della riparazione. Relativamente agli accessori ed agli optional, ove garantiti, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle loro caratteristiche ai fini della liquidazione del danno.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto della incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 10.1 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - CONDIZIONE SPECIALE VN

Se in polizza viene richiamata la Condizione Speciale "VN", le parti del veicolo sostituite con parti nuove vengono liquidate, ***fino a cinque anni dalla data di prima immatricolazione e non oltre la scadenza annuale del contratto relativo al veicolo assicurato per il quale si è raggiunto tale limite di anzianità***, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni e accessori non di serie.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo.

Non costituisce deroga a quanto precede l'eventuale incasso del premio da parte della Società, che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente.

ART. 11 - NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, ***salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.***

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

ART. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la Direzione della Società o presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data della liquidazione.

ART. 13 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, La Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione, se pattuita in polizza, della franchigia e dello scoperto con il relativo minimo ove previsto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A SEGUITO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO

In caso di risoluzione del contratto a seguito di perdita totale del veicolo assicurato dovuta a incendio, furto, rapina o distruzione è comunque dovuto per intero dal Contraente il premio residuo relativo alle garanzie diverse dalla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria presenti in polizza, per l'intero periodo di assicurazione contrattualmente previsto, indipendentemente dalla eventuale rateazione del premio stesso.

L'assicurazione di un altro veicolo potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con pagamento del relativo premio.

ART. 15 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ART. 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile.

Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia la Società che il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di mora di cui all'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto, relativamente al premio, dall'articolo 6 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituito.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE SINGOLE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

INCENDIO E FURTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti a seguito **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori di serie e gli optional stabilmente fissati sul veicolo.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Nella garanzia Incendio è sempre compresa la garanzia "Ricorso terzi da incendio".

Con tale garanzia la Società assicura la responsabilità civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, **quando lo stesso non è in circolazione**, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 150.000 per ogni sinistro.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso veicolo indicato in polizza.

Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione i soggetti qualificati come tali dalle norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione di RCA, la garanzia Ricorso terzi da incendio non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;***
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.***

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

La Società indennizza l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono:

- della perdita a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza o di sue parti, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori di serie e gli optional stabilmente fissati sul veicolo stesso;
- dei danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La Società risponde inoltre:

- ***dei danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;***
- ***dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti o accessori non assicurati che si trovino all'interno del veicolo stesso.***

ART. 3 - APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Gli apparecchi audiofonovisivi, ove espressamente previsti nella garanzia della polizza, sono risarcibili purché stabilmente fissati sul veicolo ed il loro valore concorra alla determinazione del premio.

Il relativo valore deve essere compreso nella somma assicurata per il veicolo, se costituiscono

normale dotazione di serie, o nella somma assicurata per gli accessori, se non rientrano tra gli accessori di serie.

ART. 4 - ESCLUSIONI

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione - Garanzie Auto Rischi Diversi, la garanzia non comprende i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- b) indiretti come sospensione di lavoro o mancato godimento del veicolo, deprezzamento e traino;**
- c) alle cose trasportate sul veicolo.**

Infine la garanzia non è operante quando:

- in occasione di furto, non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e sicurezza costituenti dotazione di serie;**
- l'incendio si sia verificato durante il trasporto di infiammabili e/o esplosivi.**

ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro l'Assicurato deve fare immediata denuncia all'Autorità competente inoltrando all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società, **entro il termine di 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui è venuto a conoscenza**, copia della denuncia stessa con la precisazione dell'entità almeno approssimativa del danno.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere inviata all'Autorità italiana.

L'Assicurato in caso di furto totale o di distruzione del veicolo deve produrre:

- certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A.;
- certificato dell'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico della perdita di possesso o di cancellazione dalla circolazione;
- fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione come fatture, bolle doganali, al fine della corretta identificazione e valutazione del veicolo, nonché al fine di verificare che non ricorrano motivi di esclusione.

In ogni caso la Società ha la facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audiofonovisivi per i quali viene chiesto l'indennizzo.

L'Assicurato che dolosamente non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Se in polizza viene richiamata la Condizione Speciale "VN" di cui all'art. 10.1 - DETERMINAZIONE DELL' AMMONTARE DEL DANNO - CONDIZIONE SPECIALE VN, **la validità di tale Condizione cessa dopo cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo.**

Ove tale limite fosse raggiunto nel corso di una annualità assicurativa, la validità di

tale Condizione cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva; non costituisce deroga a quanto precede l'eventuale incasso del premio da parte della Società, che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente.

Dopo tale scadenza la Società indennizzerà i danni subiti da parti del veicolo descritto in polizza tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

ART. 7 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato, il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

GUASTI ACCIDENTALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE COLLISIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di collisione con veicoli identificati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE KASKO - CONDIZIONE SPECIALE KT

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di collisione con veicoli identificati, **urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento od uscita di strada verificatisi durante la circolazione del veicolo.**

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Se in polizza viene richiamata la Condizione Speciale "VN" di cui all'art. 10.1 - Determinazione dell'ammontare del danno - Condizione Speciale VN, **la validità di tale Condizione cessa dopo cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo.**

Ove tale limite fosse raggiunto nel corso di una annualità assicurativa, la validità di tale Condizione cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva; non costituisce deroga a quanto precede l'eventuale incasso del premio da parte della Società, che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente.

Dopo tale scadenza la Società indennizzerà i danni subiti da parti del veicolo descritto in polizza tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

ART. 4 - ESCLUSIONI

La Società, oltre a quanto previsto dall'art. 2 - ESCLUSIONI delle Condizioni Generali di Assicurazione - Condizioni che regolano tutte le garanzie, non indennizza i danni:

- a. cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché quelli derivanti da manovre di carico e scarico;***
- b. cagionati da incendio, esplosione, scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, gelo, mancanza o insufficienza di olio o di acqua non determinati da eventi compresi nella presente garanzia;***
- c. subiti dal veicolo in occasione di furto o rapina (consumati o tentati) o durante l'uso e il possesso del medesimo contro la volontà dell'Assicurato;***
- d. alle ruote, cerchioni, coperture e camere d'aria, alle sospensioni e ai fanali non di serie, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;***
- e. dovuti a collisione con altri veicoli di proprietà dell'Assicurato, del Contraente e/o dei rispettivi coniugi, ascendenti, discendenti nonché altri parenti o affini con loro conviventi;***
- f. avvenuti durante il traino attivo o passivo (salvo il traino attivo di carrelli appendice, porta imbarcazioni o di roulotte), nel corso di manovre a mano e durante la circolazione fuori strada;***

- g. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- h. derivanti da difetto dei materiali o vizio di costruzione;*
- i. indiretti come quelli derivanti dal mancato godimento od uso del veicolo o quelli concernenti la sua svalutazione o ridotta efficienza funzionale dopo la riparazione;*
- k. agli apparecchi audiofonovisivi.*

La garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore o se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello dichiarato in polizza oppure se a bordo del medesimo si trova un numero di persone superiore a quello consentito;*
- se il conducente si trova in stato di ebbrezza od alterazione psichica determinati da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;*
- se al momento del sinistro il veicolo era immatricolato per la prima volta da oltre cinque anni nel caso di autovetture oppure da oltre sette anni nel caso di veicoli commerciali e industriali;*

Ove tale limite fosse raggiunto nel corso di una annualità assicurativa, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva; non costituisce deroga a quanto precede l'eventuale incasso del premio da parte della Società, che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente.

ART. 5 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società la denuncia contenente: la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. ***L'Assicurato che in tutto o in parte non adempia dolosamente agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.***

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere in tutto o in parte a detti obblighi, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 6 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia all'azione di rivalsa che le possa competere ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile nei confronti delle persone trasportate e/o del Conducente autorizzato del veicolo indicato in polizza, sempre che l'avente diritto non eserciti, a sua volta, l'azione verso le suddette persone.

GARANZIE SPECIALI
(valide in quanto espressamente richiamate in polizza)

GARANZIE SPECIALI "GLOBAL"

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità civile delle persone trasportate sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni al veicolo medesimo**.

L'estensione vale, nei limiti del massimale previsto in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, **a condizione che il suddetto veicolo sia assicurato dalla Società per tale garanzia**.

2 - SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.

3 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

La Società assicura, fino alla concorrenza di € 52.000 per sinistro, i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non opera:

- **se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario/Locatario;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.**

4 - RIMBORSO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a incendio, furto, rapina od incidente di circolazione, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

L'Assicurato deve far pervenire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la seguente documentazione:

- **in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;**
- **in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.**

5 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a incendio, furto, rapina od incidente di circolazione, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 300 le spese di immatricolazione di un veicolo con le medesime caratteristiche.

In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione o furto o rapina della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 300 le spese di reimmatricolazione del veicolo.

L'Assicurato deve far pervenire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la seguente documentazione:

- ***in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;***
- ***in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.***

6 - RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

In caso di incendio, furto o rapina del veicolo indicato in polizza oppure di incidente della circolazione la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 300 per sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo stesso disposti dall'Autorità.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

L'Assicurato deve far pervenire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la seguente documentazione:

- ***in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;***
- ***in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.***

7 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di danno totale indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 300 per sinistro le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti dalla Società stessa per la liquidazione del danno.

Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

8 - PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o del sistema antifurto del veicolo descritto in polizza, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 300 per sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio dell'antifurto, nonché per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

L'Assicurato, in caso di sottrazione degli strumenti sopra descritti, deve far pervenire alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

9 - DANNI PROPRI A SEGUITO DI COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO NON ASSICURATO

La Società, in caso di collisione del veicolo assicurato con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità civile obbligatoria, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in proporzione alla quota di responsabilità imputabile ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile al conducente del veicolo non assicurato.

Tale risarcimento non potrà in nessun caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile per l'importo dello indennizzo versato.

GARANZIE SPECIALI “EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI”

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga dell'art.2 - Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione - Garanzie Auto Rischi Diversi, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- atti dolosi di terzi;
- trombe d'aria, uragani, bufere, grandine e straripamento di corsi d'acqua, a condizione che tali eventi colpiscano più enti oltre quello assicurato, slavine e caduta di neve da tetti o tettoie.

In caso di sinistro, rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti scoperti obbligatori e relativi minimi sull'importo del danno liquidato:

- ***Capitale assicurato fino a € 25.000: 15% con il minimo di € 250***
- ***Capitale assicurato da oltre € 25.000 fino a € 40.000: 15% con il minimo di € 500***
- ***Capitale assicurato da oltre € 40.000 fino a € 100.000: 15% con il minimo di € 750***

ART. 2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Se in polizza viene richiamata la Condizione Speciale “VN” di cui all'art. 10.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi, la validità di tale Condizione cessa dopo cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Ove tale limite fosse raggiunto nel corso di una annualità assicurativa, la validità di tale Condizione cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva; non costituisce deroga a quanto precede l'eventuale incasso del premio da parte della Società, che si impegna alla sua restituzione su semplice richiesta del Contraente. Dopo tale scadenza la Società indennizzerà i danni subiti da parti del veicolo descritto in polizza tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste all' art. 2 - Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione Auto Rischi Diversi - Condizioni che regolano tutte le garanzie, sono inoltre esclusi:

- ***i danni agli apparecchi audiofonovisivi;***
- ***i danni preesistenti ed i danni causati da fattori climatici (gelo, brina, ghiaccio) o da smottamenti o da cadute di frane che non siano conseguenti a trombe d'aria, uragani, bufere, grandine e straripamento di corsi d'acqua;***
- ***i danni verificatisi all'interno del veicolo assicurato in conseguenza di uno degli eventi coperti ma dovuti a colpa grave dell'Assicurato.***

ART. 4 - DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato deve inoltrare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società la denuncia, che deve contenere: la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze e dell'entità almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve inoltre far pervenire all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società:

- ***nel caso di danni determinati da atti dolosi di terzi: copia autentica della denuncia presentata all'Autorità competente;***

- *nel caso di danni determinati da trombe d'aria, uragani, bufere, grandine e straripamento di corsi d'acqua, slavine e caduta di neve da tetti o tettoie: dichiarazione dell'Autorità che attesta il verificarsi dell'evento.*

L'Assicurato che in tutto o in parte non adempia dolosamente agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere in tutto o in parte a detti obblighi, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

CRISTALLI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tettuccio del veicolo indicato in polizza a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, quali definiti dall'art. 129 del Codice.

La garanzia comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Il rimborso viene effettuato fino a concorrenza di € 500 per sinistro e sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 20% dell'importo stesso.

Se l'Assicurato opta per l'indennizzo del danno in forma specifica, utilizzando un centro di riparazione facente parte del circuito CARGLASS, il rimborso viene effettuato direttamente a CARGLASS e viene elevato fino a concorrenza di € 800 per sinistro, senza applicazione di alcuno scoperto sull'importo liquidato.

ART. 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) consistenti in rigature e/o segnature;***
- b) causati dalla rottura dei cristalli alle altre parti del veicolo;***
- c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;***
- d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Conducente ovvero delle persone di cui costoro debbono rispondere a norma di legge ivi compresi gli incaricati della riparazione o custodia del veicolo;***
- e) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi.***

ART. 3 - DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, descrivendo dettagliatamente le modalità del sinistro e precisando i danni subiti dal veicolo.

Se l'Assicurato opta per l'indennizzo del danno in forma specifica, deve rivolgersi al numero verde CARGLASS 800-360036 (dall'estero tel. +39.02.40952800), che lo indirizzerà per la riparazione al più vicino centro facente parte del circuito CARGLASS. Le informazioni relative alla rete dei centri di riparazione CARGLASS sono comunque disponibili sul sito Internet: www.carglass.it.

In questo caso l'Assicurato deve altresì autorizzare espressamente la Società al pagamento diretto a CARGLASS per il suo intervento.

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo, compiuti gli accertamenti del caso, verrà fatto su presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, fermi restando i limiti di cui all'art. 1 - Oggetto della garanzia.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che dovessero colpire il Conducente del veicolo indicato in polizza in conseguenza di incidente occorso al veicolo stesso in relazione alla circolazione stradale, ivi comprese le operazioni necessarie, in caso di guasto, per la ripresa della marcia.

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

ART. 2 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore,***
- b. se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello previsto nella carta di circolazione;***
- c. per i conducenti che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, risultino affetti dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;***
- d. per gli infortuni subiti dal Conducente che si trovi in stato di ebbrezza;***
- e. per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o di allucinogeni;***
- f. per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove nonché durante la circolazione su percorsi fuori strada;***
- g. per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.***

ART. 3 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del conducente infortunato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro e deve essere accompagnata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società o qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari e produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.

ART. 4 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

ART. 5 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida l'indennizzo agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso.

ART. 6 - INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, con i criteri indicati dal precedente art. 5 - MORTE e dal presente articolo, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati:

PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI	dx	sx
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio o un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
facoltà visiva di entrambi gli occhi	100%	
facoltà visiva di un occhio	25%	
un rene	15%	
milza	8%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	10%	

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

ART. 7 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

ART. 8 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le divergenze sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6 - INVALIDITA' PERMANENTE, sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

ART. 9 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 10 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al regolare pagamento.

TUTELA GIUDIZIARIA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni della presente sezione e con il massimale precisato in base all'opzione esercitata, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dello stesso per fatto derivante dalla circolazione del veicolo descritto in polizza e, più precisamente:

- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un Perito approvato dalla Società e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate alla controparte, nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza.

ART. 2 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie riguardano, in base all'opzione 1, 2 o 3 esercitata, la tutela dei diritti dell'Assicurato allorché questi sia rimasto coinvolto in un evento della circolazione con il veicolo identificato nella polizza.

La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

OPZIONE 1:

a) danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nei seguenti casi:

- 1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" ai sensi dell'art. 148 D.Lgs n. 209/2005;**
- 2. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.**

La garanzia opera altresì per sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

b) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

la garanzia vale inoltre per:

- c) l'istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- d) l'istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione;

Massimale: € 5.000 per sinistro.

OPZIONE 2:

a) danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nelle seguenti ipotesi:

- 1. intervento del legale, in conseguenza di sinistri stradali gestiti con la "procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 DLgs n. 209/2005 e del D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006, esclusivamente nel caso di mancato accordo fra Società e Assicurato (art. 149 punto 6 D. Lgs. 209/2005);**

2. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs n. 209/2005;

3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.

La garanzia opera altresì per sostenere l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

b) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

la garanzia vale inoltre per:

c) l’istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

d) l’istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.

Massimale: € 8.000 per sinistro.

OPZIONE 3:

a) danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, nelle seguenti ipotesi:

1. intervento del legale, in conseguenza di sinistri stradali gestiti con la “procedura di Risarcimento Diretto” ai sensi dell’art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 e del D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006, esclusivamente nel caso di mancato accordo fra Società e Assicurato (art. 149 punto 6 D. Lgs. 209/2005);

2. sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” ai sensi dell’art. 148 D.Lgs n. 209/2005;

3. recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 D.Lgs n. 209/2005.

La garanzia opera altresì per sostenere l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

b) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzionale, per sinistri conseguenti ad incidente della circolazione;

c) pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.500,00

la garanzia vale inoltre per:

d) l’istanza di dissequestro del veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;

e) l’istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.

Massimale: € 12.000 per sinistro.

ART. 3 - PERSONE ASSICURATE

Oltre al Contraente, sono assicurati i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall’Assicurato quando siano alla guida del mezzo indicato in polizza.

In caso di controversie tra più persone assicurate la garanzia viene prestata a favore del Contraente.

ART. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;*
- c) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione di responsabilità civile da circolazione e per le controversie nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo assicurato, salvo quanto espressamente previsto;*
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore, o in caso di violazione degli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti), oppure in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 del Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;*
- e) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;*
- f) in relazione a fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- g) per le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato o degli altri soggetti per i quali è prestata l'assicurazione;*
- h) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;*
- i) per le controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni e risse da chiunque provocati;*
- j) per le controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- k) per le controversie relative a prestazioni professionali;*
- l) per le controversie di natura contrattuale;*
- m) per le controversie tra le persone assicurate, nel qual caso la garanzia opera solo a favore del contraente/assicurato;*
- n) per le controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni;*
- o) per fatti conseguenti a scioperi, tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- p) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- q) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;*
- r) se il provvedimento di sequestro del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente vengono emessi per motivi diversi dall'incidente stradale.*

ART. 5 - INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno della stipulazione dell'assicurazione.

Per insorgenza del sinistro si intende il momento iniziale di violazione di una norme di legge o il verificarsi dell'inadempimento.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 7 – DENUNCIA DEL SINISTRO, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 6 - DENUNCIA DEL SINISTRO

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

ART. 7 - GESTIONE DEL SINISTRO

L'assicurato dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale, da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

LIGURIA ASSISTANCE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Abitazione:

La residenza dell'Assicurato situata in Italia.

Assicurato:

Gli occupanti del veicolo indicato in polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Biglietto di viaggio:

Il biglietto ferroviario di prima classe o il biglietto aereo di classe turistica, il biglietto di traghetto o altro mezzo di trasporto.

Equipe medica:

Gruppo di medici qualificati reperibili presso la Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Eestero:

I paesi esteri in cui è operante la garanzia di Responsabilità Civile Auto prestata dalla Società.

Familiare:

Coniuge, ascendente, discendente, fratello o sorella.

Furto:

Furto totale o parziale del veicolo e/o la rapina dello stesso.

Guasto:

Il danno meccanico od elettrico subito dal veicolo, tale da renderlo non marciante.

Incidente:

L'evento dovuto a caso fortuito, a imperizia, a negligenza e ad inosservanza di norme e regolamenti che produca danni al veicolo, tali da renderlo non marciante.

Infortunio:

Ogni evento dovuto a caso fortuito, violento ed esterno occorso all'Assicurato in occasione di un incidente da circolazione in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, che produca lesioni obiettivamente constatabili.

Italia:

La Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Malattia:

L'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa:

Malattia di improvvisa insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Recupero:

Il trasferimento del veicolo, a cura di un autista o dell'Assicurato, all'abitazione dell'assicurato.

Ricovero:

La degenza, comportante pernottamento, in istituti di cura regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Rimpatrio e/o rientro:

Il trasferimento di persone all'abitazione dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa:

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Trasporto sanitario:

Il trasferimento di persone infortunate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Veicolo:

autovettura, rimorchio campeggio o roulotte, identificato in polizza, ad uso privato regolarmente assicurato, di proprietà dell'Assicurato.

RICHIESTA DI ASSISTENZA

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, nel momento in cui si verifica la situazione di difficoltà che richiede un aiuto immediato, direttamente alla Struttura Organizzativa attraverso le seguenti modalità:

NUMERO VERDE GRATUITO *(valido solo dall'Italia)*

numero verde: 800/017872

NUMERO CON CHIAMATA A CARICO DEL DESTINATARIO

(valido anche dall'estero)

+39.011.6523200

FAX +39.011.658652

INDIRIZZO E-MAIL: pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere.

Qualsiasi diritto nei confronti della Società e derivante dal presente atto, si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorsi durante il periodo di validità della copertura.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell'assistenza, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

1. Soccorso Stradale

In caso di guasto, incidente, perdita o rottura chiavi, mancanza di benzina o foratura, tentato furto o ritrovamento a seguito di furto la Struttura Organizzativa provvederà a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino all'officina più vicina o al primo punto di assistenza della Casa Costruttrice in grado di effettuare la riparazione.

La Società si farà carico delle relative spese.

Relativamente ai rimorchi, in caso di indisponibilità del veicolo trainante dovuta a guasto, incidente o furto, la Struttura Organizzativa organizzerà il traino degli stessi fino al più vicino parcheggio autorizzato od adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato.

La Società si farà carico delle relative spese.

2. Recupero difficoltoso del veicolo

Qualora, in caso di incidente, il veicolo esca di strada e non sia in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'assicurato il mezzo di soccorso idoneo a riportare in strada il veicolo.

La Società si farà carico delle relative spese fino ad un massimale di € 400 per evento. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3. Auto in sostituzione in conseguenza di un incidente

Qualora, in caso di incidente occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore di manodopera oppure in caso di furto del veicolo stesso (***sempreché sia fatta regolare denuncia presso le autorità competenti***), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli Assicurati un veicolo a noleggio di 1.400/1.600 c.c. per un periodo massimo di 7 giorni (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore).

La Società si farà carico delle relative spese.

Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli assicurati.

Prestazioni operanti fuori dal comune di residenza dell'assicurato

4. Auto in sostituzione in conseguenza di guasto

Qualora, in caso di guasto occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le ripara-

zioni superi le 8 ore di manodopera, oppure in caso di furto del veicolo stesso, (***sempreché sia fatta regolare denuncia presso le autorità competenti***), la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli Assicurati un veicolo a noleggio di 1.400/1.600 c.c. per un periodo massimo di 7 giorni (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore).

La Società si farà carico delle relative spese.

Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli Assicurati.

5. Spedizione di pezzi di ricambio all'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente, perdita o rottura chiavi, foratura, tentato furto o ritrovamento a seguito di furto verificatisi in un paese estero, non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo assicurato in condizione di viaggiare, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca e spedizione degli stessi, sempre che siano ancora in produzione e ancora disponibili in Italia presso rivenditori o concessionari della casa costruttrice del veicolo.

La Società si farà carico delle relative spese.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per il costo di pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali che sono ad esclusivo carico dell'Assicurato.

6. Spese di pernottamento in albergo

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli Assicurati:

- nel caso in cui, in seguito a guasto o incidente, il veicolo assicurato rimanga immobilizzato e sempreché il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore di manodopera e le stesse non possano essere ultimate nel corso della giornata;
- a seguito del furto del veicolo assicurato, ***sempreché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti.***

La Società si farà carico delle relative spese fino ad un massimale complessivo di € 350 e con un limite per notte di € 100 per ciascuna persona.

Tale prestazione non è cumulabile con quella di cui al successivo punto tranne il caso in cui il rientro o rimpatrio non sia possibile il giorno stesso

7. Spese di rientro o rimpatrio degli assicurati occupanti il veicolo

Qualora in caso di guasto o di incidente occorso al veicolo assicurato, il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'Estero), oppure in caso di furto del veicolo stesso (***sempreché sia stata fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti***), la Struttura Organizzativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati un biglietto di viaggio per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio. ***La Società si farà carico delle relative spese, fermo restando che, in caso di prosecuzione, l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rimpatrio degli Assicurati.***

In alternativa, limitatamente ad eventi verificatisi in Italia, la Struttura Organizzativa fornirà agli Assicurati un veicolo a noleggio di 1.400/1.600 c.c. per un periodo massimo di 72 ore (nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore).

La Società si farà carico delle relative spese. ***Le spese relative al carburante ed alle assicurazioni non obbligatorie per legge rimarranno ad esclusivo carico degli assicurati. Tale prestazione non è cumulabile con quella di cui al precedente punto.***

8. Recupero del veicolo

Nel caso di incidente o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini i tempi di immobilizzo di cui al precedente punto, oppure in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rimpatrio dell'assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a mettere a disposizione dell'assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione.

La Società si farà carico delle relative spese.

Nel caso in cui l'evento si verifichi all'estero, la Struttura Organizzativa potrà inoltre organizzare il recupero del veicolo prima ancora che questo sia riparato, con trasferimento dello stesso ad un'officina nei pressi dell'abitazione dell'Assicurato e da questi segnalata. In caso di furto del veicolo assicurato e successivo ritrovamento del veicolo, **le richieste potranno essere presentate a condizione che il veicolo sia assicurato contro il furto e ancora di proprietà del contraente.**

9. Recupero del veicolo tramite autista

In caso di decesso del conducente o nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato alla guida da malattia o infortunio, valutati come tali dall'Equipe medica anche mediante contatto con i medici curanti in loco, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un autista per recuperare il veicolo assicurato.

La Società si farà carico delle relative spese.

L'invio di un autista da parte della Struttura Organizzativa sarà, in ogni caso, subordinato alla condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada. Nel caso fossero presenti anomalie di questo tipo, esse dovranno essere obbligatoriamente segnalate al momento della richiesta di assistenza ed, in tal caso, la Struttura Organizzativa si riserverà il diritto di non fornire l'assistenza fino a quando il mezzo non sarà nuovamente in grado di procedere.

10. Spese di custodia all'estero

Nel caso in cui la Struttura Organizzativa abbia già provveduto ad organizzare il recupero del veicolo assicurato, la Società terrà a proprio carico le spese di posteggio e custodia del veicolo stesso per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l'Assicurato richiede il trasporto e il giorno in cui il trasportatore provvede al recupero del veicolo, fino alla concorrenza di € 200.

11. Abbandono e demolizione del veicolo all'estero

Qualora a seguito di guasto, incidente, tentato furto o ritrovamento a seguito di furto, il valore commerciale residuo del veicolo assicurato sia inferiore al costo relativo alle riparazioni del veicolo stesso, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà alle operazioni necessarie per la demolizione del veicolo in loco. La Società terrà a carico le relative spese e le spese eventualmente necessarie per permettere al veicolo stesso di essere trasportato al di fuori dei confini dello Stato in cui si trova, nel caso in cui non fosse possibile demolirlo sul posto.

12. Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba fare fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o un furto) la Struttura Organizzativa metterà a disposizione sul posto detto importo fino a un massimo di € 3.000.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

13. Anticipo cauzione a fini penali o civili all'estero

La Struttura Organizzativa, a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione a fini penali o civili, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di € 6.000. ***La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.***

14. Anticipo spese legali all'estero

La Struttura Organizzativa, a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.200. ***La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.***

15. Interprete all'estero

In caso di procedimento penale a seguito di incidente stradale ovvero in caso di ricovero, e qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua con le Autorità locali o i medici che lo hanno preso in cura, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un interprete.

La Società terrà a proprio carico le spese relative all'onorario del professionista fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

ASSISTENZA ALLE PERSONE: OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

16. Consulti medici telefonici

In caso di infortunio o malattia, qualora l'Assicurato non riuscisse a contattare il proprio medico abituale, potrà mettersi in comunicazione con l'Equipe medica della Struttura Organizzativa e ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

Prestazioni operanti fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

17. Rimpatrio o trasporto sanitario

In caso di malattia improvvisa o infortunio degli Assicurati la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario o il rimpatrio degli stessi, a seconda della gravità del caso, d'accordo con il medico curante, e sotto sorveglianza medica, se necessario tramite:

- aereo sanitario speciale
- aereo di linea regolare
- treno (1^a classe, wagon-lit o cuccetta)
- ambulanza

Si precisa che, in ogni caso, la decisione sul rimpatrio o trasporto sanitario è di competenza dell'Equipe medica, in accordo con il medico curante e con i familiari dell'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

Sono altresì comprese le spese di trasporto in ambulanza o taxi, sino al punto più vicino in grado di prodigare le cure appropriate, nel caso di ferite leggere che non necessitino di un rimpatrio o di un trasporto sanitario.

Resta del pari inteso che la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso né assumersi le eventuali relative spese.

18. Accompagnatore in caso di trasporto sanitario

In caso di rimpatrio o trasporto sanitario della persona assicurata di cui alla precedente prestazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare, mettendo a disposizione il relativo biglietto, per dare la possibilità alla stessa di avere un accompagnatore al suo fianco e previo parere del suo medico, il viaggio di una persona che si trovi sul luogo. La Società terrà a proprio carico le spese relative.

19. Spese per assistenza dell'infortunato

In caso di ricovero per infortunio, qualora le condizioni di salute dell'Assicurato non consentano un rimpatrio o un ritorno immediato, nessuna delle persone presenti sul posto possa rimanere e fosse previsto un ricovero superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto di viaggio (con partenza dall'Italia) di andata e ritorno per un familiare o per una persona prescelta dall'Assicurato, al fine di assicurarne la presenza sul posto.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

20. Anticipo delle spese sanitarie sostenute all'estero

In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa, e nel limite di un massimale di € 3.000, la Struttura Organizzativa anticiperà all'Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere.

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto referenze bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

21. Spese di traslazione della salma

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

Nel caso in cui disposizioni locali impongano una inumazione provvisoria o definitiva sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio andata e ritorno di un familiare dell'Assicurato deceduto, mettendo a sua disposizione un biglietto di viaggio per recarsi dal suo domicilio in Italia fino al luogo in cui avviene l'inumazione.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare anche il soggiorno in albergo del familiare venuto a raggiungere il defunto.

La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 200.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e dell'inumazione.

22. Spese di rientro anticipato

In caso di decesso di un familiare dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato stesso un biglietto di viaggio dal luogo di soggiorno al luogo di inumazione in Italia.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

23. Spese di rientro minori

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro, fino alla loro abitazione o a quella dell'Assicurato, dei figli dell'Assicurato stesso di età inferiore ad anni 15, rimasti sul posto, nel caso che, in seguito alla prestazione di una o più delle garanzie sopra elencate, nessuno fosse in grado di prendersi cura di essi. La Società terrà a proprio carico le spese relative.

24. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati

La Struttura Organizzativa, nel caso in cui la prestazione di una delle garanzie sopra elencate impedisse agli altri assicurati di rientrare alla propria abitazione in Italia con i mezzi inizialmente previsti, provvederà ad organizzare il loro rientro.

La Società terrà a proprio carico le spese relative.

25. Delimitazioni – Esclusioni

Le prestazioni di assistenza previste dalla presente polizza non operano per:

- i veicoli di noleggio o di trasporto pubblico;***
- le spese relative alle riparazioni salvo quanto previsto al punto 1;***
- gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;***
- i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;***
- le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Struttura Organizzativa;***
- le spese derivanti da infortuni non direttamente conseguenti alla circolazione del veicolo descritto in polizza:***

e per gli eventi verificatisi in conseguenza di:

- stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci, allucinogeni;***
- partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni.***

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le istruzioni qui riportate non costituiscono pattuizione contrattuale; per le condizioni contrattuali La invitiamo a fare riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Premessa

È necessario avere sempre a disposizione:

- Carta di circolazione, Certificato di circolazione;
- Certificato di assicurazione
- Contrassegno di assicurazione;
- Carta Verde (necessaria in alcuni paesi esteri);
- Patente di guida valida (controllare periodicamente la scadenza);
- Modulo Blu “Constatazione amichevole di incidente”.

Ogni sinistro va denunciato all’Agenzia della Società alla quale è assegnato il contratto; per una più rapida trattazione del danno è opportuno:

- presentare la denuncia in modo tempestivo;
- fornire una descrizione dettagliata e completa del sinistro;
- allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
- indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dall’autovettura;
- utilizzare il Modulo Blu.

1) RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCIA DI SINISTRO A SEGUITO DI INCIDENTE DURANTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Codice Civile all’art. 1913 disciplina l’obbligo a carico dell’Assicurato di dare tempestiva comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro. Tale disposizione, ripresa nell’art. 13 - Modalità per la denuncia dei sinistri - delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde all’esigenza di consentire una pronta valutazione delle cause, delle responsabilità e delle conseguenze dell’incidente.

A tal fine è opportuno ricordare che:

- per la denuncia di sinistro si deve utilizzare il modulo di “Constatazione Amichevole di Incidente” (Modulo Blu) che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall’altro protagonista dell’incidente.

La firma di entrambi i conducenti può significare più veloci tempi di liquidazione;

- in ottemperanza del Provvedimento ISVAP 1764/2000, la denuncia deve essere completata dai dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e dal Codice Fiscale del conducente al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i vari soggetti intervenuti a vario titolo nello stesso (assicurato/proprietario/conducente del veicolo terzo ed eventuali altri soggetti danneggiati);
- nell’ipotesi di indisponibilità del Modulo Blu, è necessario comunque prendere nota di tutti i dati che occorrono per identificare le rispettive Compagnie assicuratrici, la data, l’ora ed il luogo dell’incidente, i veicoli e le persone coinvolte, le eventuali Autorità intervenute, dati anagrafici ed indirizzi dei testimoni, e fornire una descrizione quanto più possibile esatta e particolareggiata dell’effettiva dinamica del sinistro;
- la denuncia, comunque redatta, va consegnata o spedita all’Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza nel più breve tempo possibile. La stessa Agenzia potrà prestare l’opportuna assistenza e consigliare al cliente come procedere.

Il Modulo di “Constatazione Amichevole di Incidente” viene fornito gratuitamente dall’Agenzia all’atto della stipulazione del contratto e anche a semplice richiesta del cliente.

INFORMAZIONI RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per ottenere il risarcimento del proprio danno esistono procedure di liquidazione che accorciano i tempi e si affiancano alle regole generali previste dal Codice Civile.

Il danneggiato ha la possibilità per ottenere il risarcimento del proprio danno di ricorrere alla normativa dettata dal Codice.

A) - Procedura Risarcimento Diretto

Se trova applicazione la procedura di risarcimento diretto (**artt. 149 e 150 del Codice**) e cioè in tutte le ipotesi di sinistro RCA riguardante:

- incidenti nei quali sono coinvolti non più di 2 veicoli immatricolati in Italia;
- danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati;

nei quali il danneggiato si ritiene non responsabile, anche solo parzialmente, del sinistro, il danneggiato stesso deve rivolgere la richiesta di risarcimento all’Impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo.

Secondo il **D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254** (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale) nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

- a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- b) l’entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista”.

Modalità di richiesta danni (art. 5 del D.P.R. n. 254)

La richiesta danni può esser inviata con

- raccomandata A.R., oppure per telegramma o per fax;
- per e-mail a prontosinistri@liguriassicurazioni.it.

Termini per formulare l’offerta (disposti dell’art. 149 del Codice e punto 8 del D.P.R. n. 254)

L’assicuratore deve provvedere a formulare l’offerta entro:

- **danni a cose** (veicolo e/o cose trasportate) 30 giorni in presenza di CAI a doppia firma, diversamente 60 giorni;

- **danni a persona** del conducente 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni completa (art. 7/2° D.P.R. n. 254)

Convenzione CARD (Convenzione fra Assicuratori per il Risarcimento Diretto)

In sintesi la Convenzione

si applica

- anche in presenza di CAI senza firma congiunta;
- in presenza di incidente tra non più di due veicoli;
- con lesioni del conducente con Invalidità Permanente non superiore al 9%;
- in caso di urto contro un rimorchio agganciato alla motrice;
- in caso di urto contro parte del veicolo staccatasi dalla struttura.

non si applica

- ***a sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;***
- ***in caso di coinvolgimento di veicoli stranieri o assicurati con Imprese estere;***
- ***in caso di coinvolgimento di veicoli non assicurati o non identificati;***
- ***quando è emersa la responsabilità di terzi e/o di altri veicoli nel cagionare il sinistro (anche senza collisione);***
- ***in presenza di sinistri che vedano coinvolti rimorchi non agganciati alla motrice;***
- ***quando la persona lesa si trovava fuori dal veicolo;***
- ***quando il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile.***

Risarcimento del terzo trasportato

Il danno subito dal **terzo trasportato** è risarcito dall'assicuratore del veicolo sul quale era a bordo entro il massimale minimo di legge (indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti), fermo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile se lo stesso è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

B) – Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto

Se non trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto, il danneggiato (art. 148 del Codice) dovrà inviare la richiesta danni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta all'assicuratore del veicolo del responsabile e per conoscenza al proprietario dello stesso.

La denuncia di sinistro relativo a **danni a cose** deve essere accompagnata dal modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" (Modulo Blu), che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall'altro protagonista dell'incidente. La denuncia dovrà recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

La denuncia di sinistro relativo a **danni alle persone**, deve essere accompagnata dal modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" (Modulo Blu) e dovrà essere corredata dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

I termini per la presentazione dell'offerta di risarcimento da parte dell'Assicuratore sono rispettivamente:

- per danni alle cose, **60 giorni** dal ricevimento della raccomandata (ridotti a 30 quando il “Modulo Blu” sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro);
- per i danni alle persone, **90 giorni** dal ricevimento della documentazione.

Decorsi 15 giorni dalla comunicazione di accettazione o non accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, l'Assicuratore deve comunque provvedere al pagamento.

In caso di offerta non accettata dall'Assicurato la somma corrisposta è imputata in acconto della liquidazione definitiva senza alcun pregiudizio per l'eventuale residuo credito.

In assenza di risposta del danneggiato all'offerta dell'Assicuratore, costui deve comunque entro 30 giorni dalla sua comunicazione corrispondere la somma proposta.

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale si prescrive nel termine di due anni dal giorno del fatto.

Il decorso di tale termine può essere interrotto mediante l'invio al responsabile dell'incidente ed al suo Assicuratore di una richiesta di risarcimento fatta mediante lettera raccomandata.

FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA

Tale Fondo interviene a favore dei danneggiati, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:

1. sinistri provocati da veicoli non identificati, limitatamente ai danni alle persone;
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per danni alle persone ed alle cose; per questi ultimi è prevista una franchigia pari a € 500;
3. sinistri provocati da veicoli assicurati presso Imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta o vi vengano poste successivamente. Il risarcimento è dovuto per i danni alle persone e per i danni a cose.

Nei casi 1 e 2, la richiesta di risarcimento deve essere fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviata alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, Largo Tartini, 4 - 00198 Roma, con copia per conoscenza al proprietario del veicolo.

Nel caso 3, poiché la legge prevede diverse ipotesi, occorre individuare il soggetto cui deve essere indirizzata la richiesta .

INCIDENTI PROVOCATI DA VEICOLI ESTERI

In caso di incidente provocato da un veicolo straniero la richiesta di risarcimento va indirizzata in maniera diversa a seconda che il sinistro sia avvenuto in Italia o all'estero:

a) Sinistro avvenuto in Italia:

La richiesta va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano Corso Venezia, 8 - 20122 Milano.

b) Sinistro avvenuto all'estero:

La richiesta deve essere indirizzata direttamente all'assicuratore estero del responsabile ed all'Ufficio Centrale (Bureau) di quello Stato.

L'Ufficio comunicherà il nominativo della Società incaricata in Italia di liquidare il sinistro. E' importante, quindi, al momento del sinistro, individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

2) INCENDIO

Per la denuncia:

descrivere dettagliatamente il sinistro;

indicare sommariamente le parti danneggiate;

segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altra Autorità;

precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari;

indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

3) FURTO E RAPINA

Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o al Comando con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone copia autenticata.

Per la denuncia:

- inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale di denuncia all'Autorità,

In caso di furto parziale:

- precisare le parti rubate o danneggiate;
- indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
- documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto dell'apparecchio audiofonovisivo rubato, con l'indicazione della marca e modello e la data della sua installazione sul veicolo in garanzia;
- allegare alla denuncia la relativa documentazione di spesa.

In caso di furto totale, se l'Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l'indennizzo:

- trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti che dovranno trovare corrispondenza nel verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stato ritrovato;
- richiedere copia del verbale di ritrovamento;
- inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento.

Per ottenere l'indennizzo in caso di furto totale presentare:

- certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A.;
- certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita di possesso o di cancellazione dalla circolazione;
- fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo.

4) DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI GUASTI ACCIDENTALI

A) COLLISIONE

Per la denuncia di sinistro si deve utilizzare il modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" (Modulo Blu) che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall'altro protagonista dell'incidente.

B) KASKO

Per la denuncia di sinistro si deve utilizzare il modulo di "Constatazione Amichevole di Inci-

dente” (Modulo Blu) che deve essere attentamente compilato in ogni sua voce ed essere possibilmente firmato anche dall’altro protagonista dell’incidente.

In caso di sinistro che attenga a: urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento ed uscita di strada occorre effettuare denuncia contenente la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze e dell’entità almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

5) DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI GARANZIE AGGIUNTIVE GLOBAL

In caso di sinistro occorre presentare idonea documentazione (copia autentica della denuncia inoltrata alle competenti Autorità laddove espressamente richiamata nella declaratoria delle singole Garanzie Aggiuntive), nonché fatture comprovanti le spese sostenute.

6) DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI

In caso di sinistro occorre presentare copia autentica della denuncia effettuata all’Autorità competente contenente la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze e dell’entità almeno approssimativa del danno, il nome e il domicilio di eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

7) DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI EVENTI NATURALI

In caso di sinistro cagionato da eventi naturali è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dall’Autorità del luogo dove si è verificato l’evento oppure dall’osservatorio meteorologico più vicino.

8) DENUNCIA IN CASO DI INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La denuncia va fatto seguendo le modalità di cui al punto 1) allegando il primo referto medico od ospedaliero facendo riserva, laddove necessiti, di successivi inoltri di documentazione.

9) CRISTALLI

Per la denuncia:

- **descrivere dettagliatamente il sinistro alla Società precisando i danni subiti dal veicolo;**
- **indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;**
- **documentare** con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità.

Convenzione CARGLASS

L’assicurato deve:

- **denunciare** il sinistro in Agenzia o recarsi direttamente presso un centro Carglass;
- **firmare** l’apposito modulo di denuncia sinistro e di autorizzazione alla Società per il pagamento diretto a Carglass;
- **versare** l’eventuale costo della prestazione superiore a € 800,00 direttamente al centro Carglass.

10) SMARRIMENTO O FURTO DEI DOCUMENTI ASSICURATIVI

In caso di smarrimento o furto dei documenti assicurativi occorre denunciare subito l’accaduto ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. Con la presentazione della copia di questa denuncia l’Agenzia rilascerà i necessari duplicati.

11) CAMBIO DEL VEICOLO O DEI PROPRI DATI ANAGRAFICI

Il cambio veicolo, seppure con altro avente le identiche caratteristiche, richiede l'emissione di un nuovo certificato /contrassegno ed eventuale Carta Verde; è necessario pertanto restituire all'Agenzia i suddetti documenti relativi al precedente veicolo per ottenere quelli del nuovo. È opportuno comunicare all'Agenzia le variazioni dei dati anagrafici contenuti nella polizza.

12) CANCELLAZIONE DELLA TARGA

Se la propria autovettura non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Lo si fa al P.R.A. più vicino portando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più esattamente tassa di proprietà). Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso all'Agenzia della Società insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata annullazione della polizza ed il rimborso del premio non utilizzato.

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale

20090 Segrate (MI) - Via Milano, 2
Tel. (+39) 02.21608.1 - Fax (+39) 02.21608.200
www.liguriassicurazioni.it

Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00009 Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

**GRUPPO
FONDIARIA-SAI**

